

***Quali sono i medici obbligati all'invio telematico del certificato di malattia?**

Tutti coloro che visitano un paziente lavoratore e ritengono debba astenersi dal lavoro per una patologia in atto.

Prioritariamente quindi sono i medici dipendenti del SSN (ospedalieri e di distretto) e i medici convenzionati (medici di medicina generale, di continuità assistenziale, di emergenza territoriale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni). Costoro vengono dotati dalla ASL delle credenziali di accesso al sistema e devono obbligatoriamente utilizzare la procedura telematica di certificazione.

I medici che non hanno rapporti con il SSN (ossia i liberi professionisti) devono utilizzare la procedura telematica tramite le credenziali di accesso al portale "Sistema TS" che possono essere rilasciate dall'Ordine dei Medici presso cui sono iscritti.

In definitiva, qualunque medico è messo nelle condizioni di utilizzare la procedura telematica di certificazione.

I medico che non può o non vuole fare il certificato telematico, può delegare un collega o rinviare la certificazione al medico di famiglia?

Assolutamente no.

Il certificato di malattia è l'atto conclusivo di una visita medica, per cui solo il medico che ha constatato l'esistenza di una patologia è tenuto a certificare quanto ha constatato, non altri.

Proprio per questo motivo, se ad esempio il paziente viene visitato in ospedale sarà il medico ospedaliero che l'ha visitato ad emettere il certificato di malattia telematico, così come se viene visitato in un ambulatorio della Azienda Sanitaria sarà il medico specialista ambulatoriale ad emettere il certificato. Allo stesso modo, se il paziente viene visitato da un medico privato libero professionista, sarà costui a dover rilasciare il certificato di malattia.

Non è corretto, quindi, visitare il paziente e rinviarlo al medico di famiglia o ad altro collega per il rilascio del certificato, anche perché questa situazione esporrebbe il medico certificatore all'accusa di falsa certificazione, perché certifica qualcosa che non ha direttamente e personalmente constatato.

Questi principi ovviamente valgono anche per l'eventuale certificato cartaceo.

Considerazioni conclusive

Il medico deve sempre essere consapevole che ogni suo atto, per quanto semplice e apparentemente banale possa essere, è carico di implicazioni giuridiche,

amministrative e deontologiche. Quindi deve prestare la massima attenzione ed il massimo scrupolo in ogni momento della propria attività, anche nell'esecuzione di atti spesso banali come la redazione di certificati medici. Che sono molto frequenti e, proprio per questo, è più alto il rischio di disattenzioni o superficialità che però possono avere conseguenze legalmente pesanti.

* Estratto da "Il certificato Medico telematico e cartaceo" dell'OMCeO di Firenze

Normativa di riferimento:

Articolo 1, comma 149, legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005)

Articolo 1, comma 810, legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007)

Decreto interministeriale 26 febbraio 2010 e disciplinare tecnico collegato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010

Articolo 55 septies, decreto legislativo. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009

Circolari INPS n. 60/2010, n. 119/2010 e n. 164/2010

Circolare 23 febbraio 2011, n. 1, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica

Circolare 18 marzo 2011, n. 4, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Circolare INPS 25 luglio 2013 n. 113

Circolare INPS 7 giugno 2016 n. 95